



Circolare N. 1243
Prot. N. 21823 cc/gg/GG

Alle Aziende Associate

Loro Sedi

Roma, 10/07/2009

Coassicurazione

Nel giugno 2005 la Commissione europea (Direzione Generale Competizione) lanciò un'indagine sulle pratiche in uso sul mercato assicurativo allo scopo di evidenziarne i possibili elementi critici dal punto di vista della libertà di concorrenza. Di tale indagine e dei suoi risultati venne dato ampio spazio sulla nostra rivista Broker N. 117 novembre/dicembre del 2008.

Uno degli elementi maggiormente evidenziati dalla Commissione, come possibile fonte di distorsione della concorrenza, è stato quello della coassicurazione e dell'allineamento delle quotazioni a quella della delegataria.

La Commissione aggiunse che la pratica attuale delle coassicurazioni “impone a detto mercato il prezzo determinato dalle delegatarie, senza tener conto del ruolo limitato e dei costi sopportati dalle coassicuratrici, che potrebbero giustificare invece un prezzo più basso. Visto che questo comportamento conduce ad una convergenza di diverse compagnie verso un unico prezzo, l'uso medesimo sembra poter potenzialmente ricadere nel campo d'applicazione dell'art. 81(1), qualora fossero soddisfatte anche le altre previsioni di tale articolo”.

La Commissione invitò quindi il mercato assicurativo europeo a riformare le regole in uso per evitare una sua presa di posizione di tipo impositivo.

Il Bipar, la Federazione Europea degli Intermediari Assicurativi, cui l'Aiba aderisce, con l'assistenza di un gruppo di lavoro costituito da associazioni di diverse nazioni e supportato da esperti, ha cercato di adottare un approccio proattivo nei confronti della Commissione, sviluppando alcuni “Principi” da utilizzarsi come guida, qualora si rendesse necessario rivolgersi, per un piazzamento, ad una molteplicità d'assicuratori.

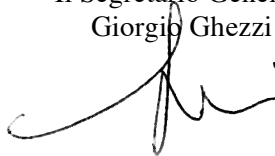
La Commissione, apprezzando il documento, non ha ancora preso posizione nel senso paventato, ma non è escluso che, in assenza di un cambiamento delle consuetudini, ciò possa accadere. Di qui l'importanza che il mercato adotti una sua regola e che la diffonda anche perché la Commissione ha recentemente richiesto al Bipar, in via informale, informazioni sui risultati dell'applicazione di tali Principi.

Suggeriamo ai nostri Associati di tener conto di tali Principi nella loro pratica quotidiana e, nei limiti del possibile, di adoperarsi affinché le compagnie che verranno coinvolte nei riparti di coassicurazione si adeguino ad essi, tenendo traccia, ove esistente, della attività istruttoria delle pratiche di piazzamento.

Sull'argomento ci riserviamo un ulteriore approfondimento sul prossimo numero di Broker in uscita nel mese di settembre.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Giorgio Ghezzi



Principi per il piazzamento di un rischio in coassicurazione

Quadro generale

- A. Il mercato delle coassicurazioni svolge un ruolo vitale nel facilitare il piazzamento dei rischi industriali tra una molteplicità d'assicuratori.
- B. Il Rapporto 2007 dello studio di tale settore commissionato dalla DG Concorrenza EU riconosce l'importanza del mercato delle coassicurazioni ma solleva delle preoccupazioni circa la mancanza di possibilità, per le coassicuratrici, di competere sul premio.
- C. Questi principi mirano a sostenere un mercato delle coassicurazioni, nel quale il cliente abbia delle scelte ed in cui l'allineamento del prezzo non sia adottato automaticamente come meccanismo per ottenere il piazzamento.
- D. E' importante che il cliente abbia chiaro il ruolo dell'intermediario, la natura con i suoi rapporti con gli assicuratori (come gli obblighi contrattuali che lo legano ad uno o più assicuratori), la base sulle quali ciascun consiglio è fornito (quali l'analisi imparziale o no), i servizi forniti, la natura della copertura richiesta ed i possibili approcci per piazzare quel rischio.

Principi

- 1. L'intermediario deve, sulla base delle informazioni fornite, specificare le richieste ed i bisogni del cliente così come evidenziare i motivi che sottostanno a ciascuna scelta.
- 2. Prima di piazzare un rischio, l'intermediario deve rivedere con e consigliare il cliente circa le possibilità esistenti sul mercato in grado di soddisfare le sue esigenze ed, in particolare, le caratteristiche positive di ciascun assicuratore o della pluralità d'assicuratori.
- 3. Se il cliente, su consiglio dell'intermediario, dà istruzioni a questo di piazzare il rischio con una pluralità d'assicuratori, l'intermediario dovrà rivedere con e spiegare al cliente gli aspetti favorevoli basati su opzioni differenti di piazzamento in coassicurazione(*).
Gli intermediari si aspettano che gli assicuratori diano adeguata ed indipendente risposta alle opzioni richieste.
- 4. In caso di piazzamento di un rischio con una delegataria e coassicuratrici agli stessi termini e condizioni, il premio concordato con la delegataria e con le coassicuratrici non sarà allineato verso l'alto nel caso in cui una coassicuratrice, intervenuta in seguito, richieda un premio più alto per completare il piazzamento. Al contrario, un intermediario non dovrebbe accettare condizioni per le quali un assicuratore si riservi il diritto di aumentare il premio ad alcune condizioni.
- 5. Durante il piazzamento del rischio, l'intermediario deve mantenere informato il cliente.

(*) Sono varie le possibilità di piazzamenti in coassicurazione. Due esempi sono i seguenti:

Selezione di un assicuratore leader e conseguente invito ai potenziali coassicuratori a coprire la parte rimanente del rischio alle stesse condizioni contrattuali e di premio, essendo sottinteso che nulla dovrebbe impedire i coassicuratori di quotare in maniera differente.

Selezione di un assicuratore leader seguita da una serie di negoziazioni tra broker e potenziali coassicuratori per la copertura della parte di rischio non coperta dalla delegataria alle identiche condizioni contrattuali e con differenti premi per tutti o per alcuni dei coassicuratori.